



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Ordine Forense - L'Aquila
12 Mag. 2020
Prot. N. 2377

N. 779

Prot.

Chieti, 8 maggio, 2020.

Oggetto: Comunicazione dell'orario dell'*access-point* presso gli Uffici Giudiziari di Chieti.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CHIETI

Facendo seguito al provvedimento organizzativo assunto da questa presidenza in data 5 maggio u.s. – prot. n.750/2020, si comunica che l'orario di sportello che sarà tenuto dagli *access-point* costituiti, per il periodo dal 12 al 30 maggio 2020, presso tutti gli Uffici Giudiziari di Chieti (Tribunale Sede, Sezione distaccata di Ortona, UNEP di Chieti e di Ortona, Giudice di Pace di Chieti) sarà, di regola, il seguente:

dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì; per la giornata del sabato – limitatamente ai soli atti urgenti/in scadenza – potrà farsi ricorso alle altre disposizioni (quali pec., email, etc. per richieste di informazioni, prenotazione atti ed altro) già date che, del resto, rimangono tutte in vigore.

Per quanto concerne, in particolare, la Sede centrale del Tribunale in Chieti, l'*access-point*, in ragione della ridotta attività giudiziaria e per consentire un più funzionale smaltimento delle richieste dell'utenza, sarà strutturato come da avviso allegato.

Quanto agli altri Uffici, tenuto conto delle ridotte dimensioni degli organici e dell'attuazione dei programmi di lavoro agile, potranno aversi riduzioni che verranno rese note attraverso avvisi da affiggersi in loco e diffusi via *internet* non appena disponibili.

Data la natura contingente e sperimentale delle misure adottate nei termini di cui sopra, si confida sulla collaborazione del Foro affinché il servizio possa essere erogato nella maniera più efficace possibile nell'interesse di tutti.

Si richiede, infine, darsi la più ampia diffusione della presente comunicazione a tutti gli iscritti.

Si ringrazia.



Il Presidente
della
Guido CAMPLI



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

AVVISO ALL'UTENZA

**Si avvisa che dal 12 al 30 maggio 2020 l'access-point costituito presso il Tribunale di Chieti svolgerà il seguente orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-12**

L'apertura dello sportello sarà dedicata:

- il lunedì agli utenti della Cancelleria Civile;
- il martedì agli utenti della Cancelleria Penale dibattimentale;
- il mercoledì agli utenti delle Cancellerie delle esecuzioni civili e della Cancelleria fallimentare;
- il giovedì all'Ufficio GIP;
- il venerdì agli utenti della Volontaria Giurisdizione.

Come già indicato nel provvedimento 5 maggio 2020 – prot. n.750, sarà consentito, eventualmente e solo in caso di necessità, l'accesso ad un solo utente per volta, munito di dispositivi di protezione individuale, nei termini di cui all' stesso provvedimento.



Ufficio Nep Tribunale di Chieti

In seguito al provvedimento presidenziale del 5/5/20 si informa che a partire dal 12/05/2020 sarà possibile accedere agli uffici esclusivamente previo appuntamento telefonico ai numeri 0871/353355 o 0871/353349. Non sarà comunque possibile accedere agli uffici se sprovvisti degli appositi dispositivi di sicurezza personale (mascherina, guanti) e in presenza di sintomi similinfluenzali. All'interno dell'ufficio sarà consentito l'accesso di un solo utente alla volta rispettando il distanziamento sociale.



*Organismo di mediazione e conciliazione
presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti*

Il Presidente dell'Organismo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, espressamente delegato dal Consiglio Direttivo ad adottare qualsiasi provvedimento ulteriore che si rendesse necessario per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, sentito il Segretario Generale avv. Cristina Di Renzo,

VISTI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio", con il quale è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici, nonché la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualunque natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza, inibendo altresì ogni attività convegnistica e/o congressuale;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell'8 marzo 2020 recante «Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 »;
- il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale, d'intesa con il Procuratore della Repubblica di Chieti e con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti in data 10-3-2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, denominato "Cura Italia", ed in particolare l'art. 83 che proroga fino al 15 aprile 2020 le misure già in vigore fino al 22 marzo 2020 sui rinvii delle udienze (civili, penali ed amministrative) e la sospensione dei termini processuali;
- il Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ed in particolare l'art. 36 che proroga fino all'11-5-2020 le misure già in vigore fino al 22 marzo 2020 sui rinvii delle udienze (civili, penali ed amministrative) e la sospensione dei termini processuali;
- il Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge 27/2020, in particolare l'art. 83 in materia di misure urgenti per contrastare

l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale e amministrativa;

- ritenuta l'urgente necessità di adottare ulteriori provvedimenti rispetto a quelli stabiliti nelle delibere del Consiglio Direttivo del 10 marzo 2020, del 19 marzo 2020 e del 10 aprile 2020;

RICHIAMATE

- Il contenuto della delibera del Consiglio dell'Ordine di Chieti in data 5 marzo 2020, con la quale è stato ribadito il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi sul territorio nazionale, che sta interessando anche il nostro territorio, anche oltre le aree già classificate come "zone rosse", coinvolgendo anche Avvocati e Magistrati;

- il provvedimento reso dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Chieti in data 9 marzo 2020, con cui è stata disposta la chiusura al pubblico della Segreteria e successive proroghe fino all'11-5-2020;

- il provvedimento del Presidente del Tribunale di Chieti adottato il 5-5-2020 con il quale viene confermato il divieto di qualsivoglia attività in *praesentia* all'interno degli uffici giudiziari del Tribunale di Chieti e degli Uffici del Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele;

- l'art. 83 della legge 27/2020, in particolare il nuovo comma 20 bis, il quale prevede che fino al 30 giugno 2020 ed anche successivamente a tale data *"gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento"*

DELIBERA

- di rifissare d'ufficio le date di celebrazione degli incontri di mediazione in presenza delle parti già calendarizzati fino alla data del 30 giugno 2020, disponendo che gli stessi verranno svolti con modalità telematiche da determinarsi con separato provvedimento che sarà comunicato;

- di autorizzare il deposito delle istanze ed il rilascio di documenti fino al 30 giugno 2020 esclusivamente a mezzo pec da inviarsi all'indirizzo: mediazione.ordchieti@pec.it, con la precisazione che sarà ritenuta valida come data di deposito dell'istanza quella di trasmissione della pec.
- di autorizzare l'attività del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale sino al 30 giugno 2020 esclusivamente con modalità telematiche;
- di dare mandato al Consiglio Direttivo ed al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari all'attivazione dei servizi informatici per la celebrazione degli incontri di mediazione con modalità telematiche nel rispetto delle normative vigenti;
- di prevedere, anche successivamente al periodo di sospensione, che le riunioni del Direttivo e la trattazione delle singole mediazioni avvenga con il rispetto delle norme di legge ed in particolare di quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020 e dall'Allegato 1 in tema di misure igienico-sanitarie da adottare per il regolare svolgimento degli incontri di mediazione e per il deposito degli atti in segreteria;

Chieti, 11 Maggio 2020

Il Presidente

(Avv. Goffredo Tatozzi)





TRIBUNALE DI CHIETI

Piazza S. Giuliano 22 e 23 - 66100 - CHIETI

P. RA: 80000480691 - Tel. 0871 - 3531 - Fax 0871/331239 - e-mail: tribunale.chieti@giustizia.it

N. 50 Prot. Inf.

Chieti, li 5 MAG. 2020

Risposta al foglio del N. Allegati N.

OGGETTO: disposizioni ex art. 83, c. 6° e c. 7°, D.L. n° 18/2020

Consiglio Superiore della Magistratura
7° Commissione
ROMA

Presidente della Corte d'Appello
L'AQUILA

Procuratore della Procura Generale di
L'AQUILA

Procuratore della Procura della Repubblica di
CHIETI

Consiglio Ordine Avvocati
CHIETI

Magistrati SEDE


Dirigente Amministrativo SEDE

Direttori Amministrativi SEDE

UNEP
CHIETI
ORTONA

Giudice di Pace
CHIETI - GUARDIAGRELE

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette il provvedimento allegato.



IL PRESIDENTE
Dott. Guido CAMPLI

Prot. n.



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale,

visto l'art.83, commi sesto e settimo, D.L. n.18/2020 conv. con modif. in L.n.27/2020;

definita la interlocuzione con l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine Forense nei termini riassunti nel verbale delle riunioni distrettuali tenutesi il 23 aprile 2020 ed 28 aprile 2020 tra i Dirigenti di tutti gli Uffici Giudiziari abruzzesi ed i relativi Ordini Forensi;

conseguita l'intesa con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nei termini espressi nel verbale del 28 aprile 2020;

sentiti il Dirigente Amministrativo, i Direttori Amministrativi ed i Funzionari degli Uffici N.E.P. e dei Giudici di Pace ed infine i rappresentanti delle R.S.U.;

richiamati i precedenti provvedimenti emessi il 17 aprile 2020 (prot. n.122) ed il 27 aprile 2020 (prot. n.132) al fine di dare istruzioni sulla gestione dei procedimenti non trattati nella c.d. prima fase dell'emergenza sanitaria nazionale e di fornire prime indicazioni per la gestione di quelli della seconda fase che vanno confermati, salvo le precisazioni di cui *infra*, ed estesi anche all'attività giudiziaria degli Uffici del Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele con i limiti derivanti dalle specificità delle norme processuali ad essi relative;

considerato che, nella permanenza dei presupposti oggettivi di natura logistica, derivanti dalla struttura degli immobili che ospitano gli Uffici del Circondario di Chieti, già esposti nelle riunioni distrettuali sopra richiamate, va confermato il divieto di qualsivoglia attività *in praesentia*, ribadendo tutte le disposizioni (*cf.*, in particolare, provvedimenti del 10 marzo 2020 – prot. n.97/2020, del 23 marzo 2020 – prot. n.110, del 3 aprile 2020 – prot. n.582 e del 9 aprile 2020 – prot. n.97) regolanti l'accesso negli Uffici già date (in conseguenza delle quali si è anche provveduto al necessario aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi – D.V.R.), salvo

aprire per ognuno uno sportello fisico (sul vecchio modello *URP*) funzionale alla prima ripresa delle attività che fungerà, per quanto possibile, anche da ufficio informazioni;

rilevato che, attualmente, tutto il personale amministrativo opera in regime di *lavoro agile* con progetti che andranno a scadere in data 11 maggio 2020 e che dovranno essere rinegoziati nei prossimi giorni anche in funzione della ripresa dell'attività giudiziaria;

rilevato che, sia in ragione della modifica della data di scadenza della c.d. seconda fase - fissata ora al 31 luglio 2020 - che in ragione del grave ridimensionamento della possibilità di procedere da remoto in materia penale, appare necessario, anche in adesione alle composite disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale del 2 maggio 2020 (n.70897) - laddove si suggerisce di procedere alla riapertura differenziata considerando come di transizione dinamica il periodo 12.5.2020/31.7.2020 anche allo scopo di individuare sotto-periodi mensili - e, non da ultimo, la diatriba insorta già a livello nazionale circa l'utilizzo dei sistemi per la gestione dell'udienza da remoto (applicativi della cui natura eccezionale non si dubita, ma che proprio la eccezionalità del momento rende strumenti indispensabili di lavoro e che, vista anche la spesa affrontata per approntarli, rappresentano mezzi con i quali in uno prossimo futuro, nella giusta misura, tutti gli operatori giudiziari saranno chiamati a confrontarsi, ricevendo, si auspica, adeguata formazione), occorre muoversi celermente verso lo studio di soluzioni che rendano fattibile, pur nei limiti strutturali detti, la possibilità di *riaprire* alle udienze *in praesentia*, sebbene rigorosamente a porte chiuse (Si tratta, per vero, di una ipotesi che, specie per l'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti, confinato in un palazzo condominiale, e per la Sede centrale del Tribunale, ricavata in un palazzo settecentesco ristrutturato, giustamente, senza incidere sulla sua architettura, ma, purtroppo, senza previsione di distanziatori naturali, di accessi secondari praticabili - salvo le uscite di sicurezza di legge, talune allarmate - e con allocazione delle otto aule di udienza in cinque distinti livelli di piano accessibili, per la massima parte del percorso, da una sola scala ovvero servite da soli tre ascensori, oltreché attraverso strettissimi corridoi); tale attività di verifica della fattibilità di percorsi di accesso alternativi (che, al momento, potrebbero conseguire un primo obiettivo di sistemare un'aula di udienza al piano primo ed una al terzo) presuppone, in ogni caso, l'acquisito di distanziatori (barriere, nastri, etc.) ed indicatori (pannelli, segnalatori, etc.) di cui gli Uffici non dispongono e di cui solo con la Circolare Ministeriale n.70896 emessa in data 2 maggio 2020 sono stati chiariti determinanti aspetti contabili; senza dimenticare la necessità di procedere alla pulizia degli impianti di areazione - già richiesta alla ditta convenzionata, e che dovrebbe svolgersi in questi giorni, anche in ossequio alle Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n.42 del 20 aprile 2020 e n.52 del 30 aprile 2020, sebbene l'unico impianto U.T.A. esistente serva solo l'aula "G.Matteotti", la più ampia disponibile, sita al piano rialzato della Sede centrale del Tribunale in Chieti, ma inservibile da tempo, come già più volte segnalato alla

proprietà dell'edificio, Patrimonio Italia S.p.A., che ne ha più volte garantito la riparazione, al momento senza esito) e di confrontarsi con il responsabile del D.V.R. (R.S.P.P. che ha operato in regime di convenzione scaduta il 30 aprile 2020 ed in corso di riattivazione ad opera della C.d.A.) per la necessaria condivisione delle scelte, anche in relazione alla (nuova) necessità di approvvigionarsi di mezzi di protezione individuali, diversi da quelli attualmente messi a disposizione (in particolare mascherina non già più del tipo "chirurgico", vale a dire di c.d. "cortesia" verso l'interlocutore, ma del tipo sanitario, con corredo della necessaria protezione per gli occhi, per un effettivo contenimento/respingimento del rischio del contagio da terzi), e di prima individuazione di condizioni di rischio sanitario (mediante l'impiego di strumenti quali il c.d. *termoscanner*);

tutto quanto sopra premesso, fino a nuovo ordine, si

DISPONE

1. il rinvio, ai sensi del disposto alla lettera g), comma settimo, dell'art.83 cit. e, quanto alla materia penale, con gli effetti di cui al comma nono dello stesso articolo, di tutti i procedimenti diversi da quelli di cui al comma terzo dello stesso articolo, con le limitazioni che seguono, già indicate negli strumenti organizzativi provvisori sopra richiamati e che, alla luce delle modifiche legislative successivamente intervenute, così si riepilogano:

TRIBUNALE:

- a) **quanto al settore civile:** ogni Giudice monocratico provvederà, previa verifica dei propri ruoli, a predisporre per la comunicazione i provvedimenti di rinvio di tutti i procedimenti per i quali, sulla base dei protocolli già adottati a livello distrettuale, non potrà tenersi l'udienza ricadente nel periodo 12 maggio 2020 – 31 luglio 2020, anche previa valutazione della mancata maturazione dei termini assegnati per lo svolgimento di qualsivoglia difesa in conseguenza della "sterilizzazione processuale" del periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 per effetto dei diversi provvedimenti legislativi intervenuti a regolare la materia, avendo cura di rispettare le disposizioni tabellari in materia di calendarizzazione delle udienze (salva la possibilità, da valutarsi separatamente e nei termini di legge, di disporre per una eventuale variazione tabellare) e, per quanto possibile, il Programma di Gestione 2020; nonché a comunicare, sempre sulla base dei ridetti protocolli, le modalità di trattazione dei procedimenti per i quali ricorre, dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la concreta possibilità di impiegare gli strumenti previsti dall'art.83, comma settimo, lettere f) ed h), D.L. n.18/2020, oltre che nei casi di cui al comma terzo, lettera a), dello stesso decreto legge, con la ulteriore possibilità, ove il carico del ruolo a giudizio del Magistrato titolare lo consenta, di estenderne

l'applicazione ad altre ipotesi; allo stesso modo provvederanno i presidenti dei singoli collegi per i procedimenti a trattazione collegiale.

- b) **quanto al settore penale:** ogni Giudice monocratico - ed i Presidenti dei collegi per le attività collegiali - provvederà a predisporre per la comunicazione i provvedimenti di rinvio di tutti i procedimenti per i quali non potrà tenersi, comunque, l'udienza ricadente nel periodo 12 maggio 2020 - 31 luglio 2020 e che si indicano in tutti quelli per i quali ricorre la prima udienza con attuale possibilità per la persona offesa non rappresentata di costituirsi parte civile ovvero occorre procedere all'assunzione di prove dichiarative di qualunque specie; allo stesso modo vorrà procedersi per tutti i procedimenti a carico di un numero di imputati superiore a quattro valutando particolarmente impegnativa e difficilmente gestibile una udienza da remota con un tal numero di soggetti interessati; per il resto, previa verifica dei ruoli, potrà procedersi a tenere udienza da remoto adottando le linee guide già in precedenza diffuse per la gestione/trattazione delle convalide di arresto/fermo e per il giudizio direttissimo; inoltre, giuste le nuove disposizioni riguardanti la "discussione", ogni Giudice monocratico - ed i Presidenti dei collegi per le attività collegiali - avrà cura di inserire nella comunicazione di rinvio una esplicita richiesta alle parti di esprimersi entro tre giorni dall'udienza originariamente fissata - nel periodo 12 maggio 2020/31 luglio 2020 - circa il consenso indispensabile per procedere alla discussione, in assenza della quale l'udienza sarà celebrata nella nuova data indicata (o da indicarsi con separato provvedimento). Si raccomanda, in ogni caso, di riservare le prime udienze successive al 31 luglio 2020, pur nel rispetto delle disposizioni tabellari in materia di calendarizzazione delle udienze, alla trattazione/definizione dei procedimenti per i quali sussistono problemi cautelari e di termini prescrizionali.

GIUDICE DI PACE:


Tanto per la materia civile che per quella penale, ogni Giudice adotterà, con gli accorgimenti derivanti dalle diversità del rito, le misure come sopra disposte. Ovviamente, nella impossibilità di servirsi di *CONSOLLE*, per la trattazione scritta dovranno impiegarsi i canali ordinari di posta elettronica certificata.

2. La strutturazione, presso ogni Ufficio, a far data dal 12 maggio 2020, di un punto unico di accesso fisico ai servizi di cancelleria, in aggiunta agli altri strumenti di contatto telematico (il cui impiego viene integralmente confermato nei termini di cui al citato provv. 10 marzo 2020 - prot. n.97/2020), stabilendo date e orari rivedibili secondo necessità, curando, per gli Uffici situati presso lo stesso edificio di impiegare al meglio ed in alternanza i dipendenti di ogni singolo Ufficio. I servizi all'utenza dovranno essere resi, per quanto più possibile, nell'immediato dallo stesso sportello ovvero differiti nelle ipotesi di prenotazione e ritiro di atti ed in casi simili. Solo ove reputato necessario, dal Direttore Amministrativo o dal Funzionario responsabile della cancelleria di riferimento, che dovrà a tanto determinarsi invitando preferibilmente gli interessati a prenotarsi l'accesso attraverso gli ordinari canali,

pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Chieti, telematici e/o telefonici (per quest'ultimi, allo stato, in assenza del servizio di centralino, gli interessati dovranno accedere direttamente ai numeri interni – riepilogati nella schema che costituisce l'allegato *sub A*), sarà permesso l'accesso ad una sola persona per volta per ogni cancelleria, curando che ciò avvenga nel rispetto di tutte le norme disciplinanti il c.d. *distanziamento sociale* e, in particolare, solo indossando mascherina coprente bocca e naso e guanti (strumenti dei quali, del resto, viste anche le disposizioni impartite in materia di igiene e sicurezza pubblica dai Sindaci dei Comuni di Chieti e di Ortona, è obbligatorio l'uso accedendo negli Uffici Pubblici); dell'accesso all'interno degli Uffici dovrà essere fatta annotazione in apposito istituendo registro (con annotazione di: identità del soggetto, giorno ed ora dell'ingresso, orario di uscita, causale dell'accesso, direttore/funziionario che lo ha autorizzato). In ogni caso, al fine di evitare assembramenti negli spazi ristretti dei locali, anche l'accesso ad ogni punto unico fisico sarà consentito ad una sola persona per volta, con eventuale sosta degli astanti al di fuori degli edifici.

CHIETI, 5 maggio, 2020.

Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)



CENTRALINO	353	1
FAX - SEGRETERIA	331	239
FAX - PENALE DIBATTIMENTO	353	268
FAX - UFFICIO G.I.P.	353	273
FAX - CIVILE	353	249
FAX - LAVORO	353	285
FAX - UFFICIO UNEP	353	335

CENTRALINO PER CHIAMATE INTERNE	9	
PER PRENDERE LA LINEA ESTERNA	0	
PER PASSARE LE COMUNICAZIONI	R+int.	
DEVIAZIONE	60+int.	
ANNULLAMENTO DEVIAZIONE	64	
CODICE LUCCHETTO APPARECCHIO	51	
CAMBIO CODICE	55	
AUSILIARI	353	220

DEL GROSSO	Roberta	330	762
------------	---------	-----	-----

POLACCHI	Annamaria	353	224
----------	-----------	-----	-----

FERRANTE	Fabio	353	418
AGOSTO	Ivana	353	222
MASCIOTRA	Martina	353	213
DI GIACOMO	Gaetana	353	223

SENTENZE	IENGO	Monica	353	255
	ACETO	Mariisa	353	218
ISTRUTTORIA	D'ACQUISTO	Maria Giovanna	353	280
	D'INGUILLO	Giuliana	353	250
	STURIANO	Giuseppe	353	211
ISCRIZIONI	PAGNANELLI	Simone	353	252
VOLONTARIA	TRICARICO	Vincenzo	353	263

LAVORO	CARUSI	Luigi	353	257
AUTISTA	SERANO	Mario	353	254

DIRETTORE ESECUCIONI IMMOBILIARI	CORONESE	Chiara	353	243
	MEANNO	Flavia	353	278
	CANELLI	Franческа	353	405
	SERANO	Aurelio	353	245
MOBILIARI	PETACCIA	Andrea	353	402
	PRIMAVERA	Alba	353	287
FALLIMENTI	ANNECCHINI	Gina	353	242
	DI BRIGIDA	Maria	353	206
	BIANCO	Luca	353	206

DIRETTORE	BUCCERON	Alcero	353	247
	CAMPAGNA	Salvatore	353	417
	MASSI	Luca	353	233

DIRETTORE DIBATTIMENTO	BUCCERONI	Alcero	353	247
	FERRANTE	Amando	353	233
	GROSSI	Paola	353	279
	NICOLETTI	Aurelia	353	209
	SCIACCA	Salvatore	353	281
	IZZO	Carosanti	353	409
	MINCIONE	Samanta	353	410
	PAOLINI	Maria Pia	353	209
POSTDIBATT.	ROMANO	Paola	353	216
	DI ILLIO	Livia	353	283
	FAIETA	Maria Pia	353	202
	SELLITRI	Simona	353	202
	MIENNA	Rita	353	201
G.I.P.	MELARAGNA	Daniela	353	274
DIRETTORE	FIORITI	Geremia	353	270
	LAUDANDO	Alessandro	353	267
	LUBERTI	Roberto	353	282
	RUSSO	Monica	353	234
	GUGLIELMO	Maria Rosaria	353	277
	ROSSI	Liana	353	239
AUTISTA	ANGELUCCI	Franco	353	276

FERRONI	Antonio	353	337
PRIMAVERA	Luella	353	350
SPINA	Gaetano	353	355
DI MONACO	Nicola	353	333
MARINELLI	Donatella	353	354
GENTILE	Marcio	353	352
DEL MONACO	Roberta	353	350
DE FINIS	Maria Luisa	353	350
COTTUONO	Franco	353	352
MILUCCI	Rocco	353	352
DE GIULIO	Marco	353	352
CAVALLARO	Elisabetta	353	380

(COD. 670000 E POI 50000 X SBLOCCARE CHIAMATA PRENOTATA)

ALL
A



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI**

Prot. n. 671/2020

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO

E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – “FASE 2”

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia – DOG prot. n. 70897 del 2.5.2020, recante *“prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di misure organizzative per avvio cd. “fase 2”*;

Considerato che occorre rimodulare le misure organizzative già adottate, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, per contrastare l'emergenza epidemiologica ancora in atto e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, nonché per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni di cui al citato DPCM 26 aprile 2020;

Considerato che appare necessario - in vista della cessazione del periodo di sospensione dei termini processuali (11 maggio p.v.) e della conseguente necessità di riavviare l'attività giudiziaria - adottare le opportune misure organizzative tese alla prevenzione ed alla riduzione del rischio di contagio, in coerenza con le indicazioni delle Autorità di governo e con le sopra indicate direttive ministeriali, altresì seguendo criteri di cautela e di gradualità;

Sentiti l'autorità sanitaria regionale, il Presidente del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, il Medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

(RSPP), le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e d'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila;

DECRETA

1. Fino al 30 giugno 2020 sono adottate le seguenti misure igieniche e di contenimento del flusso di persone agli uffici della Procura di Chieti:

- a) l'accesso a personale di Polizia Giudiziaria, Avvocati, parti private ed utenti esterni in genere potrà essere consentito esclusivamente a persone munite di dispositivi di protezione individuale (mascherine) regolarmente indossati;
- b) l'accesso di Avvocati, parti private e utenti esterni in generale che necessitino di accedere ai servizi erogati dallo Sportello Unico per le Relazioni Esterne dovrà essere controllato all'esterno dell'ufficio da parte del personale addetto alla vigilanza, consentendo l'accesso di una sola persona per volta;
- c) l'accesso di personale di Polizia Giudiziaria che necessiti di depositare atti presso lo Sportello Unico per le Relazioni Esterne dovrà analogamente essere controllato all'esterno dell'ufficio da parte del personale addetto alla vigilanza, consentendo l'accesso di una sola persona per volta;
- d) l'accesso di personale di Polizia Giudiziaria che necessiti di depositare atti presso l'Ufficio Intercettazioni o di conferire con i magistrati o le loro segreterie potrà essere autorizzato solo su appuntamento a mezzo di prenotazione telefonica (alle utenze disponibili sul sito web della Procura di Chieti) o telematica all'indirizzo procura.chieti@giustizia.it. La convocazione degli utenti da parte dei magistrati e delle segreterie sarà scaglionata per orari fissi, adottando ogni accorgimento utile per evitare forme di assembramento di persone all'interno dei locali d'ufficio;
- e) l'accesso di Avvocati e parti private che necessitino di conferire con i magistrati o le loro segreterie potrà essere autorizzato solo su appuntamento a mezzo di prenotazione telefonica (alle utenze disponibili sul sito web della Procura di Chieti) o telematica all'indirizzo procura.chieti@giustizia.it. E' rimessa alla discrezionalità dei magistrati la possibilità di tenere colloqui informali mediante gli strumenti telematici ministeriali. Andrà in ogni caso escluso l'accesso di collaboratori e di parti private che accompagnino i professionisti, salvo che ciò sia necessario per il compimento di atti istruttori fissati dal magistrato. Il personale addetto alla vigilanza avrà cura di eseguire le opportune verifiche prima di consentire l'accesso;
- f) l'accesso degli Avvocati e delle parti private ai servizi erogati dal Servizio Copie - TIAP sarà consentito solo per via telematica all'indirizzo serviziocopie.procura.chieti@giustiziaccert.it. L'accesso fisico ai locali del Servizio sarà autorizzato solo dietro appuntamento ed ove sussistano inderogabili ragioni giustificative;
- g) i magistrati onorari in servizio presso l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica potranno svolgere l'attività giudiziaria presso la loro abitazione. A tali fini, ai magistrati onorari sarà consentito di prelevare i fascicoli processuali, che saranno custoditi con la massima diligenza e sotto la loro responsabilità. Essi attesteranno lo svolgimento dell'attività delegata, ai fini della liquidazione dell'indennità, a mezzo di apposita autocertificazione.

2. Fino al 30 giugno 2020 sono adottate le seguenti misure logistiche ed igienico/sanitarie per il personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria:

- a) i magistrati ed il personale amministrativo e di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di portare i dispositivi di protezione personale (mascherine) sin dall'accesso ai locali dell'ufficio ed in tutte le aree diverse dalla loro postazione individuale di lavoro;

b) i magistrati ed il personale amministrativo e di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di portare i dispositivi di protezione personale (mascherine) anche alla loro postazione individuale durante eventuali colloqui con l'utenza esterna ed in tutti i casi in cui, per la conformazione logistica dello spazio di lavoro, non sia assicurata la distanza interpersonale di mt 1;

c) i magistrati ed il personale amministrativo e di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di non recarsi in ufficio ove vi sia alterazione di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;


3. Fino al 30 giugno 2020 sono adottate le seguenti misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ufficio:

a) in attesa delle disposizioni attuative dell'art. 83, comma 12-quater.1 della legge n. 27/2020 (come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28) è autorizzata la trasmissione via Pec (all'indirizzo dirigente.procura.chieti@giustiziacerit.it) delle istanze difensive di dissequestro, revoca o sostituzione misure cautelari, di accesso ai riti alternativi e delle istanze ex art. 415-bis dirette ai magistrati dell'ufficio.

Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna e viene comunicato immediatamente al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila, al Sig. Presidente del Tribunale di Chieti, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, ai Sigg. Responsabili provinciali dei servizi di Polizia Giudiziaria, ai magistrati, al personale amministrativo e di polizia giudiziaria dell'ufficio ed a quello delle ditte appaltatrici dei servizi di vigilanza.

Si dia immediata pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica di Chieti.

Chieti, 6 maggio 2020



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Testa